

La tutela degli archivi non statali: compiti istituzionali e attività delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche

Marta Vittorini

ABSTRACT

L'articolo descrive le attività di tutela e di vigilanza che le soprintendenze archivistiche e bibliografiche svolgono rispetto agli archivi non statali che sono, ope legis o in esito a un provvedimento esplicito, beni culturali. Nel trattare questo tema mostra come le forme di tutela siano differenziate sulla base delle specifiche caratteristiche e criticità connesse alle diverse tipologie di archivi, soffermandosi sulla situazione particolarmente complessa degli archivi di enti ecclesiastici e degli archivi in area interessata da eventi sismici. Illustra gli aspetti istruttori dell'attività autorizzativa e mostra come la tutela dei beni archivistici si attui non soltanto mediante la verifica della corretta conservazione e inventariazione ma anche con il controllo del mercato e dell'esportazione.

The paper describes the protection and surveillance activities that the archival and bibliographic superintendencies carry out for the non-statal archives, which are our cultural heritage by law or as a result of an explicit measure. In dealing with this theme, the paper shows how the forms of protection are differentiated, based on the specific characteristics and criticalities connected to the different types of archives. It also focuses on the complex situation of the archives of ecclesiastical bodies and those affected by seismic events. It illustrates the investigative aspects of the authorization activity and shows how the protection of archival assets is implemented not only by verifying the correct conservation and inventory but also by controlling the market and the export.

KEYWORD

soprintendenza archivistica e bibliografica - archivi non statali - conservazione del patrimonio archivistico - ordinamento degli archivi

archival and bibliographic superintendencies - non-statal archives - archival heritage conservation - archival arrangement

L'attività di tutela e vigilanza che le soprintendenze archivistiche e bibliografiche svolgono sui beni archivistici e librari non statali in ambito regionale è volta a individuare, conoscere e conservare quelle testimonianze di storia personale, sociale, economica, politica, religiosa, e più ampiamente culturale che costituiscono il patrimonio di memoria e di cultura della nazione.

Se in base all'art. 3 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* a fondamento della tutela è un'adeguata attività conoscitiva, non si può adempiere pienamente alla mission di garantire la conservazione e la protezione dei beni se non si svolga preliminarmente una campagna ricognitiva volta al censimento sistematico¹.

La conoscenza di un archivio presuppone la preliminare redazione di un elenco di consistenza che dia contezza della quantità e tipologia delle carte. Questa attività viene svolta dalla soprintendenza in condizioni di emergenza rispetto ad archivi privi di qualunque strumento di corredo e deve includere la registrazione dello stato conservativo laddove compromesso, per consentire di intervenire in maniera mirata.

È in seconda battuta che viene svolta un'attività di descrizione analitica e di ordinamento, finalizzata a conferire alle carte un'organizzazione che rifletta le funzioni e l'attività del soggetto produttore, nonché le modalità della loro originaria sedimentazione². Lo svolgimento di questa attività, che difficilmente può essere condotta in prima persona dai funzionari della soprintendenza, richiede il coinvolgimento di specifiche professionalità con uno sforzo economico a carico del proprietario / possessore / detentore dell'archivio o con l'attivazione di contributi e di finanziamenti pubblici³.

Il censimento / ordinamento di un archivio è fondamentale in primis per la tutela e protezione delle carte, in quanto l'assenza di elenchi / inventari analitici rende estremamente difficile, in caso di illecite sottrazioni, l'identificazione delle singole unità asportate; in seconda istanza come strumento offerto agli studiosi per la consultazione e lo studio dei documenti.

Nello svolgimento della sua attività di tutela e vigilanza la soprintendenza lavora su due fronti: quello degli archivi tutelati ope legis in quanto è a essi ascritta la natura di bene

¹ Si fa riferimento al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

² L'ordinamento consiste nell'individuazione dell'ordine originario di sedimentazione delle carte o dell'ordine storicizzato conferito nel corso della successiva attività del soggetto produttore o di riordinamenti svolti in tempi successivi. L'attività di schedatura delle unità archivistiche e di individuazione di una struttura gerarchica (albero) all'interno della quale collocare le carte, insieme alla conoscenza preliminare del soggetto produttore, dell'attività personale / professionale / artistica / istituzionale da lui svolta e del relativo contesto trova la sua elaborazione e redazione nell'inventario che costituisce lo strumento di corredo utile alla consultazione dell'archivio da parte degli studiosi.

³ L'attività di schedatura, ordinamento e inventariazione per la sua complessità necessita di tempistiche lunghe incompatibili con l'attività del personale della soprintendenza impegnato su molteplici fronti.

culturale, e quello degli archivi che, qualora non intervenga un provvedimento esplicito, sono semplici “cose” non tutelate.

Del primo fronte fanno parte gli archivi degli enti pubblici, degli enti ecclesiastici, delle persone giuridiche private senza fine di lucro. Del secondo gli archivi privati⁴.

Negli archivi di enti pubblici la tutela viene esercitata già in fase corrente in quanto un documento prodotto da amministrazioni pubbliche è bene culturale dal suo nascere, ed è volta a garantire la corretta sedimentazione, organizzazione e conservazione delle carte. Ogni ente deve essere dotato di un titolare e di un piano di conservazione, approvati dalla soprintendenza, che fungano da guida per la classificazione delle carte e per lo scarto periodico di quelle non destinate alla conservazione permanente; allo stesso tempo deve istituire l'archivio storico in una sezione separata e provvedere alla redazione nonché all'aggiornamento dell'inventario che segua la periodicità dei versamenti.

Diverso è il caso degli archivi privati, per i quali il riconoscimento dello status di bene culturale è l'esito di un procedimento che prevede un'istruttoria e la possibilità per il proprietario / detentore / possessore di presentare memorie e documenti, esercitando la facoltà del contraddittorio. L'interesse riconosciuto all'archivio, qualificato come “interesse storico particolarmente importante”, connota le carte a prescindere dalla data di produzione. L'archivio di una personalità che indiscutibilmente incide con la sua attività sulla storia e sulla cultura nazionale può essere dichiarato bene culturale quando il soggetto produttore è ancora in vita limitatamente alle carte non correnti, e tanto più e opportunamente diviene oggetto di attenzione al mancare del produttore onde impedire dispersioni e smembramenti tra gli eredi.

Particolarmente complessa è la situazione degli archivi ecclesiastici. Di contro alle diocesi e alle curie generalizie e provinciali degli ordini religiosi che, avvalendosi di personale qualificato, curano i loro archivi portando avanti progetti pluriennali con il sostegno di fondi CEI, parrocchie e conventi, privi di fondi e di competenze, versano in condizioni di difficoltà e i loro archivi sono non di rado privi di elenchi e in uno stato conservativo gravemente compromesso.

Gli organi ecclesiastici centrali cercano di contrastare il degrado e la dispersione attraverso il trasferimento della documentazione in archivi di concentrazione. Tale trasferimento si fa

⁴ Occorre distinguere tra lo status di bene culturale ascrivito alle raccolte di musei, alle raccolte librerie e agli archivi e singoli documenti di enti pubblici (art. 10 c. 2), che non necessita una procedura di conferma, e quello presuntivo e cautelare assegnato alle “cose mobili e immobili” appartenenti agli enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro (ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), in attesa di consolidamento attraverso un provvedimento esplicito (art. 10 c. 1; art. 12). Per gli archivi di enti e istituzioni ecclesiastiche “in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settant'anni” la natura di bene culturale è sancita nell'art. 1 dell'Intesa del 18 aprile 2000 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana. Forme di tutela per gli archivi delle persone giuridiche private senza fine di lucro sono previste negli art. 30 c. 2 e 56 c. 2 lett. b del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

più urgente e necessario nel caso di soppressioni di parrocchie / province e case degli ordini religiosi che fa seguito alla diminuzione del clero secolare e regolare. Se nel caso delle parrocchie la soppressione è l'esito di una ridefinizione delle circoscrizioni territoriali ecclesiastiche che non comporta l'abbandono della chiesa titolare della parrocchia soppressa ma il suo assorbimento all'interno di una circoscrizione ecclesiastica più ampia, i conventi vengono abbandonati e talvolta alienati, e i beni archivistici spostati presso altri conventi o aggregati all'archivio della curia provinciale. A loro volta le curie provinciali vanno progressivamente diminuendo fino alla creazione, in Italia, di un'unica provincia, con il conseguente trasferimento degli archivi delle province soppresse presso la sede della nuova provincia o il loro permanere nei conventi in cui la provincia aveva sede. Questi movimenti sono spesso sconosciuti alle soprintendenze che, nello svolgimento di sopralluoghi ispettivi, accertano l'esistenza di archivi di concentrazione; dal punto di vista della cultura territoriale, comportano il depauperamento dei beni archivistici ecclesiastici di alcune regioni, la cui assenza non viene sempre registrata dalle competenti soprintendenze, e l'incertezza per gli studiosi circa il patrimonio archivistico disponibile.

Di segno diverso è la concentrazione di archivi presso istituti di conservazione retti generalmente da accademie e fondazioni, raccolti per il mezzo della donazione, del comodato o del deposito e omogenei quanto a cultura (politica, letteraria, scientifica) da essi rappresentata. Questi istituti, dotati di personale qualificato e sostenuti anche grazie a fondi statali e regionali, rappresentano realtà virtuose e in continuo incremento⁵. Archivi privati o di enti pubblici non statali possono essere accolti presso istituti di conservazione statali con le medesime modalità di donazione, comodato o deposito previo parere tecnico della soprintendenza⁶.

Richiedono uno sforzo straordinario le situazioni di emergenza legate a calamità naturali. Gli eventi sismici, che nel 2009 e nel 2016 hanno provocato la distruzione o l'inagibilità di immobili sede di archivi, perlopiù uffici comunali e chiese parrocchiali, hanno comportato il trasferimento di archivi presso depositi o in container adibiti a uffici comunali o negli

⁵ Cito a Roma l'Accademia dei Lincei, l'Accademia nazionale di San Luca, l'Istituto Sturzo, la Fondazione Lelio e Lisli Basso, la Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice, la Fondazione Gramsci, l'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD), l'Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI). Alcuni istituti, come la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e il Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei istituito presso l'Università di Pavia, hanno acquisito raccolte di carte riferite a scrittori vissuti tra l'Ottocento e il Novecento. Il Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali dell'Università La Sapienza di Roma conserva e gestisce l'Archivio del Novecento, curando la ricerca sistematica, l'acquisizione, la conservazione, il riordino, la catalogazione e lo studio di archivi di scrittori e intellettuali del Novecento italiano, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale romano e laziale.

⁶ Di diverso segno, imposto e non volontario, è il deposito coattivo presso istituti pubblici che la soprintendenza può proporre alla Direzione generale Archivi nel caso di archivi vigilati che versino in condizioni di particolare gravità e rischio.

archivi di Stato e negli archivi diocesani di riferimento. In aggiunta, trasferimenti che le amministrazioni comunali hanno svolto autonomamente senza alcuna segnalazione alla soprintendenza competente hanno comportato la perdita dell'ordinamento nonché la sistemazione provvisoria in locali non sempre idonei e non sempre dotati di sufficienti e idonee scaffalature. La richiesta di fondi da parte della soprintendenza, attingendo a finanziamenti e capitoli dedicati, trova non di rado l'ostacolo dei tempi lunghi per la valutazione dei progetti, con sofferenza e rassegnazione delle comunità coinvolte.

Nello svolgimento dell'attività ordinaria la soprintendenza esercita il ruolo istituzionale di vigilanza volto a garantire la tutela e sicurezza del materiale documentario. Tale attività si concretizza nell'accertamento dell'idoneità delle condizioni di conservazione, dell'esistenza di strumenti di corredo e di un corretto ordinamento; nell'autorizzazione dei progetti di intervento, quali l'ordinamento, la digitalizzazione, il restauro e nella loro verifica in corso d'opera e a conclusione, nonché nella gestione di fondi pubblici in qualità di stazione appaltante per lo svolgimento delle medesime operazioni di ordinamento e conservazione.

Lo spostamento e il trasferimento di archivi tutelati, in quanto operazioni che comportano una movimentazione del materiale documentario nonché una destinazione temporanea o definitiva in nuovi locali, necessita una preventiva istruttoria volta ad assicurare l'idoneo svolgimento delle operazioni di imballaggio e di trasporto e i corretti parametri di sicurezza e di microclima degli ambienti di conservazione.

Il prestito di documenti per l'esposizione in mostre temporanee richiede la verifica della scientificità del progetto e delle condizioni di sicurezza e di conservazione garantite dall'ente organizzatore, nonché, nel caso di mostre all'estero, l'attivazione di una procedura di autorizzazione al prestito internazionale e all'esportazione temporanea che viene perfezionata dalla Direzione generale Archivi e dall'Ufficio esportazione.

L'attività di vigilanza investe anche il mercato e l'esportazione, con monitoraggio delle aste e dei cataloghi di vendita. Sempre più frequente, in aggiunta, è la vendita on line tramite eBay e gruppi Facebook dedicati. L'attenzione è rivolta a documenti di proprietà pubblica o ecclesiastica, o sottratti da archivi di proprietà privata o, seppure lecitamente posseduti, di presunto interesse culturale. Particolarmente frequente è il caso di i) documenti riconducibili ad archivi comunali; ii) documenti di archivi gentilizi, in taluni casi venduti prima della dichiarazione di interesse storico; iii) bolle o brevi pontifici; iv) lettere autografe di personalità illustri in ambito politico e culturale, che possono nascondere lo smembramento dell'archivio del loro corrispondente.

La soprintendenza può imporre la restituzione di documenti di proprietà pubblica ed ecclesiastica mediante lo strumento della rivendica, istruire procedimenti di valutazione dell'interesse storico il cui effetto sulla messa in vendita è il divieto dell'esportazione

definitiva con conseguente limitazione al mercato nazionale. La stessa soprintendenza può proporre alla Direzione generale Archivi l'acquisto di beni archivistici di particolare rilievo individuando il beneficiario nell'istituto di conservazione pubblico che custodisca materiale affine ed omogeneo al fine di incrementarne il posseduto⁷.

Diverso è il caso della prelazione, che può essere esercitata dal Ministero o, in caso di rinuncia, dalla regione e dagli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene, a seguito di denuncia di alienazione⁸. Fermo restando il diritto intangibile alla proprietà, la risoluzione di alienare un bene culturale conferisce allo Stato e agli enti pubblici il diritto di acquisirlo prima di altri soggetti, per favorirne la fruizione pubblica.

Il pendant dell'attività di tutela, svolta attraverso interventi ricognitivi e di ordinamento, di restauro, di verifica delle condizioni di conservazione e di sicurezza dei beni, di controllo del commercio e dell'esportazione, è rappresentato dalla fruizione intesa come consultazione e studio dei documenti nonché esposizione in mostre temporanee. Il censimento degli archivi, i preventivi accordi con i proprietari, soggetti all'obbligo di consentire la consultazione, nonché l'azione di mediazione esercitata nel caso di ostacoli frapposti alle istanze degli studiosi, sono tesi a favorire la ricerca storica. Allo stesso tempo l'accurata verifica degli inventari, soggetti a declaratorie di riservatezza demandate al Ministero dell'Interno, è tesa a tutelare i dati sensibili, ultrasensibili o relativi alla politica estera e interna dello Stato, che sono consultabili dopo un termine definito nel *Codice dei beni culturali*⁹.

La diffusione degli archivi, prodotti da un ampio ventaglio di soggetti, pubblici e privati, e la loro concentrazione in alcune grandi città, e in particolare nella capitale, rende il lavoro delle soprintendenze archivistiche particolarmente difficile.

L'obiettivo da raggiungere è la conservazione della memoria: non solo la grande storia d'Italia, con gli uomini che hanno mosso la vita politica, ma la storia culturale, narrata da teatri, istituzioni musicali, accademie, istituti di formazione, e con loro da artisti, scrittori, musicisti, attori; la storia sociale ed economica, che trae la sua voce da documenti di natura pubblica e amministrativa, ma anche da diari e memorie; la storia religiosa, che ha i suoi attori nelle istituzioni ecclesiastiche, nelle comunità, negli artisti che traducono la cultura religiosa e la devozione nel linguaggio figurativo.

⁷ Non è raro il caso della proposta di acquisto alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore nel caso di archivi privati e di corrispondenza di scrittori e di esponenti del mondo letterario e della cultura in genere.

⁸ L'articolo 59 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* impone la denuncia degli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione di beni culturali alla competente soprintendenza, che ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 avvia il procedimento di prelazione.

⁹ Gli articoli 122-127 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* forniscono le norme per la consultazione e per il rispetto della riservatezza di Stato e privata.